



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 116136 del 17 maggio 2012

Oggetto: Quesito in materia di esercizi di vicinato – Consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia – Installazione macchina per il caffè

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune fa presente di aver ricevuto una richiesta di autorizzazione per l'installazione di una macchina industriale per il caffè da parte di un titolare di un esercizio di vicinato del settore alimentare con laboratorio di pizza al taglio.

Richiede, pertanto, se tale installazione per la somministrazione del caffè possa essere prevista in un esercizio di vicinato o ricada invece nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Va sottolineato, altresì, come specificato al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006, che la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce all'articolo 1, comma 1 che *"per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto"* che si esplicita in *"tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati"*.



Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Fermo quanto sopra, si ravvisa che nel quesito si fa successivamente riferimento anche ad un distributore automatico.

Al riguardo si precisa che l'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dell'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, disciplina l'attività di vendita tramite distributori automatici di prodotti alimentari (comprese le bevande) e non alimentari.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114, la disciplina di cui al citato articolo 17 si applica anche nel caso di somministrazione di alimenti (quali caffè, etc.) tramite distributori automatici (cfr. nota n. 513073 del 12-10-2001 e n. 500254 del 9-1-2001).

Si sottolinea, inoltre, che il predetto articolo 17 non fa alcun riferimento a limiti che vietino, nell'ambito del locale di un esercizio di vicinato, di collocare, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 17, un distributore automatico di bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio